

Sommario

AGGIORNAMENTO NORMATIVO.....	3
✓ D.Lgs. 18 settembre 2024 n. 139, recante le disposizioni per la razionalizzazione delle imposte indirette diverse dall'IVA (D.Lgs. n. 139 del 18 settembre 2024)	3
✓ Conversione in legge del D.L. n. 113 del 9 agosto 2014 recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico (L. n. 143 del 7 ottobre 2024)	4
✓ Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali (D. L. n. 155 del 19 ottobre 2024)	5
PRASSI MINISTERIALE	6
RISPOSTE ALLE ISTANZE DI INTERPELLO	6
✓ Affitto o acquisto del ramo di azienda e art. 119, comma 10- <i>bis</i> , del decreto Rilancio (Risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 188 del 1 ottobre 2024)	6
✓ Consolidato fiscale nazionale – cessione credito IVA – apposizione visto di conformità ex art. 35 del D.Lgs. n. 241 del 1997 (Risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 190 del 1 ottobre 2024)	6
✓ Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi – art. 1, commi da 1051 a 1063 della L. n. 178 del 2020 – acquisto dei beni – contratto di “ <i>rent to buy</i> ” – non spettanza (Risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 198 del 10 ottobre 2024)	6
✓ Conferimenti di partecipazioni – art. 177, commi 2 e 2- <i>bis</i> del TUIR – fusione per incorporazione delle conferitarie – art. 172 del TUIR – valutazione antiabuso – fattispecie di abuso del diritto (Risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 200 del 11 ottobre 2024)	7
✓ Liquidazione IVA di gruppo – fusione per incorporazione – art. 73, comma 3 del D.P.R. n. 633 del 1972 (Risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 202 del 15 ottobre 2024) ...	7
✓ Patent box – consolidato fiscale – fusione inversa – utilizzo dell’eccedenza di credito – adempimenti dichiarativi – art. 2, comma 8- <i>bis</i> del D.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998 (Risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 204 del 15 ottobre 2024)	8
✓ IRES – IRAP – fusione transfrontaliera – art. 10- <i>ter</i> L. n. 77 del 22 marzo 1983 – <i>entry tax</i> (Risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 206 del 18 ottobre 2024)	8
✓ Determinazione della plusvalenza imponibile in caso di immobile ceduto entro 10 anni dalla conclusione dei lavori ammessi al Superbonus e acquisito solo in parte per successione – artt. 67, comma 1, lett. b)- <i>bis</i> e 68, comma 1 del TUIR (Risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 208 del 23 ottobre 2024)	9



✓ <i>Carried interest</i> (Risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 209 del 23 ottobre 2024) 9	
✓ <i>Split payment</i> – nota di variazione in diminuzione in caso di mancato pagamento del corrispettivo – art. 26, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 633 del 1972 (Risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 210 del 25 ottobre 2024).....	10
RISOLUZIONI	10
✓ Concordato preventivo biennale – versamento, mediante modello F24, dell’imposta sostitutiva in regime di ravvedimento – art. 2- <i>quater</i> del D.L. n. 113 del 9 agosto 2024 (Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 50/E del 17 ottobre 2024)	10
PROVVEDIMENTI.....	11
✓ Disposizioni concernenti la comunicazione dei dati all’Anagrafe Tributaria da parte degli operatori finanziari di cui all’art. 7, sesto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (Provvedimento Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2024 n. 398752)	11
CIRCOLARI.....	11
✓ Art. 2- <i>bis</i> del D.L. n. 113 del 9 agosto 2024, convertito con modificazioni dalla L. n. 143 del 7 ottobre 2024 – Disposizioni in materia di benefici corrisposti ai lavoratori dipendenti (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 10 ottobre 2024)	11
AGGIORNAMENTO GIURISPRUDENZIALE.....	12
✓ Documenti richiesti mediante l’invio di un questionario: omesso invio nel termine equivale a rifiuto (Cassazione, sent. n. 26133 del 7 ottobre 2024).....	12
✓ Titolari effettivi: giudizio sospeso in attesa della decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Consiglio di Stato, ord. N. 8248 del 15 ottobre 2024)	12
✓ Errore materiale nel modello F24 con compensazione: ammessa la correzione (Cassazione, sent. n. 27332 del 22 ottobre 2024).....	13
✓ La scissione asimmetrica di società di godimento elude la liquidazione (Cassazione, sent. n. 27870 del 29 ottobre 2024).....	13
✓ Legittima l’indeducibilità dell’IMU dall’IRAP (Corte Costituzionale, sent. n. 171 del 29 ottobre 2024)	13
✓ Dichiarazione fraudolenta se i pagamenti delle fatture risultano da mastrini bancari falsi (Cassazione, sent. 39971 del 30 ottobre 2024).....	14
UNIONE EUROPEA	14
✓ Detrazione dell’IVA assolta a monte (Corte di Giustizia UE, n. C- 475/23 del 4 ottobre 2024) 14	
ALTRO	15
✓ Natura delle somme versate per definire le liti tributarie (Norma di comportamento n. 226)....	15
✓ Soggetti obbligati allo split payment: disponibilità degli elenchi 2024 (Elenchi 2025)	15

AGGIORNAMENTO NORMATIVO

✓ D.Lgs. 18 settembre 2024 n. 139, recante le disposizioni per la razionalizzazione delle imposte indirette diverse dall'IVA ([D.Lgs. n. 139 del 18 settembre 2024](#))

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2 ottobre 2024 è stato pubblicato il D.Lgs. n. 139 del 18 settembre 2024, recante le disposizioni per la razionalizzazione delle imposte indirette diverse dall'IVA, emanato dal Governo in forza della delega di cui all'art. 10 della L. n. 111 del 9 agosto 2023.

Le modifiche, in vigore il 3 ottobre 2024, saranno applicabili a partire dal 1° gennaio 2025.

L'art. 1 ha apportato revisioni sull'imposta sulle donazioni e successioni, modificando l'intero Decreto Legislativo n. 346 del 31 ottobre 1990 ("**TUS**"). Si riportano di seguito le più importanti modifiche:

- (i) ridefinizione delle modalità di determinazione dell'imposta, delle aliquote e delle franchigie;
- (ii) estensione dell'ambito applicativo dell'imposta, oltre ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte e per donazione, ai trasferimenti di beni e diritti che avvengono a titolo gratuito (in luogo della locuzione "*altra liberalità tra vivi*") ricomprendendo in questa definizione i trasferimenti derivanti da *trust* e da altri vincoli di destinazione;
- (iii) introduzioni di aliquote maggiorate senza franchigie nei casi in cui non sia possibile determinare la categoria di beneficiari: al momento del conferimento dei beni ovvero dell'apertura della successione, dovrebbe quindi essere individuata la classe di parenti o affini per i quali la tassazione è omogenea;
- (iv) con riferimento alla determinazione della base imponibile è prevista l'esclusione del *donatum* dalla perimetrazione del *relictum*, sia ai fini delle aliquote sia ai fini delle franchigie dell'imposta sulle successioni: l'imposta non si applicherà, oltre che agli importi ordinariamente non soggetti a collazione ai sensi dell'art. 742 del c.c. e alle donazioni di modico valore (di cui all'art. 783 del c.c.), alle liberalità che non costituiscono donazione ai sensi dell'art. 770, comma 2 del c.c., ovvero alle liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi;
- (v) modifica alle disposizioni sui trasferimenti d'azienda familiare;
- (vi) facoltà per le banche, gli intermediari finanziari e le società e gli enti che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati ed altri titoli di qualsiasi specie, anche prima della presentazione della dichiarazione di successione, consentono, in presenza di beni immobili nell'asse ereditario e nei limiti delle somme dovute per il versamento delle imposte catastali, ipotecarie e di bollo, lo svincolo delle attività cadute in successione quando a richiederlo sia l'unico erede di età anagrafica non superiore a 26 anni;
- (vii) generale semplificazione delle dichiarazioni, anche con riferimento ai documenti allegati e all'invio telematico;
- (viii) l'introduzione del principio di autoliquidazione dell'imposta con successivo controllo da parte dell'amministrazione finanziaria con conseguente potere dell'Agenzia delle Entrate, se ritiene che la dichiarazione della successione, o la dichiarazione sostitutiva o integrativa, sia incompleta o infedele, di provvedere con lo stesso atto alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi dalla data di notificazione della liquidazione dell'imposta principale. È stata inoltre eliminata la misura fissa degli interessi, che in precedenza il TUS fissava nella misura del 4,50% per ogni semestre compiuto.

L'art. 2 introduce alcune modifiche alla disciplina dell'imposta di registro, di cui al D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, volte a:

- (i) aggiornare i riferimenti normativi al diritto interno e unionale;
- (ii) semplificare la registrazione degli atti, anche attraverso l'utilizzo di modalità telematiche;

- (iii) facilitare il versamento dell'imposta, anche attraverso l'autoliquidazione della medesima da parte dei contribuenti;
- (iv) prevedere, in merito alle cessioni di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, un'apposita pattuizione recante la ripartizione del corrispettivo indicata nell'atto o nei suoi allegati;
- (v) prevedere che anche per le rendite vitalizie soggette all'imposta di registro (oltre che a quelle soggette all'imposta sulle successioni e donazioni), laddove il tasso di interesse legale risulti uguale o inferiore allo 0,1%, si assumono i coefficienti previsti dal D.M. n. 302 del 30 dicembre 2015.

L'art. 5 modifica le vigenti disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastale, accorpando le due categorie di imposte. Per le operazioni eseguite nell'interesse dello Stato o delle altre pubbliche amministrazioni, le ordinarie tasse inerenti ai servizi ipotecari e catastali non saranno dovute e le tariffe più alte riguarderanno le volture.

✓ **Conversione in legge del D.L. n. 113 del 9 agosto 2014 recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico ([L. n. 143 del 7 ottobre 2024](#))**

Con la L. n. 143 del 7 ottobre 2024 è stato oggetto di conversione il D.L. n. 113 del 9 agosto 2014 (il "**Decreto Omnibus**"), il quale ha introdotto le seguenti novità in ambito fiscale:

- (i) un'indennità (c.d. "*Bonus Natale*") di importo pari a 100 euro fiscalmente non imponibile ed erogata ai lavoratori dipendenti con precisi requisiti reddituali e familiari;
- (ii) ravvedimento speciale per i periodi dal 2018 al 2022 applicabile per i soggetti ISA che accedono al concordato preventivo biennale ("**CPB**") entro il 31 ottobre 2024. In particolare, l'art. 2-*quater* del Decreto Omnibus prevede il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali per le annualità ancora accertabili. Il versamento dell'imposta sostitutiva inibirà le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'art. 39 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 e quelle di cui all'art. 54, comma 2 secondo periodo del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 (il "**Decreto IVA**"). La determinazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sarà ricavata dalla differenza tra il reddito dichiarato in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura pari ad una percentuale che varia (dal 5% al 50%) in base al punteggio ISA del contribuente;
- (iii) trattamento sanzionatorio differente per i soggetti che non aderiscono al CPB o che ne decadono. L'art. 2-*ter* del Decreto Omnibus prevede che le soglie per l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997, previste dall'art. 12, comma 1 del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997, sono ridotte alla metà nel caso di irrogazioni di una sanzione amministrativa per violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta di CPB nei confronti dei soggetti che (a) non hanno aderito al CPB; e che (b) hanno aderito al CPB con successiva decadenza dall'istituto;
- (iv) confermato il differimento del termine dal 30 giugno 2024 al 30 novembre 2024 per optare per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni (agricoli ed edificabili) e delle partecipazioni possedute dai soggetti non imprenditori al 1° gennaio 2024. La rideterminazione del costo fiscale per l'anno 2024 avviene tramite l'applicazione di un'imposta sostitutiva con aliquota unica pari al 16%;
- (v) nuove procedure di accesso al credito d'imposta di cui all'art. 16 del D.L. n. 124 del 19 settembre 2023 (c.d. "*ZES unica mezzogiorno*");
- (vi) la modifica dell'imposta sostitutiva da 100.000 euro a 200.000 euro per coloro che beneficiano del regime fiscale agevolato dei "soggetti neo-residenti", ai sensi dell'art. 24-*bis*, comma 2 del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 (il "**TUIR**");
- (vii) alcune disposizioni volte ad incrementare le risorse dei sodalizi sportivi dilettantistici reintroducendo un credito di imposta per le campagne pubblicitarie di importo superiore ad 10 euro.

(viii) un'imposta sostitutiva all'IRPEF e alle addizionali comunali e regionali pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera per i soli lavoratori transfrontalieri residenti nei comuni indicati nell'allegato 1 al Decreto Omnibus.

✓ **Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali (D. L. n. 155 del 19 ottobre 2024)**

Il 19 ottobre 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale al n. 246 il D.L. n. 155 del 19 ottobre 2024 (il c.d. "**Decreto Anticipi**") contenente "*Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali*". Le disposizioni fiscali sono contenute negli artt. 7 e 8.

Il Decreto Anticipi ha introdotto, tra le altre, all'art. 7, disposizioni fiscali volte a regolare l'accesso al regime del ravvedimento speciale per i contribuenti che aderiscono al CPB.

La norma in oggetto prevede che i soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), con un ammontare di ricavi fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari, possono accedere al regime di ravvedimento nel caso in cui, anche per una delle annualità comprese tra il 2018 e il 2022:

- (i) hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da Covid-19;
- (ii) hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attività di cui ai sensi dell'art. 9-*bis*, comma 6, lettera a) del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017.

Per le annualità in cui sussistono le circostanze appena menzionate, ai fini del calcolo dell'imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento:

- (i) la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%;
- (ii) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando, all'incremento di cui sopra, l'aliquota del 12,5%;
- (iii) la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'IRAP è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%;
- (iv) l'imposta sostitutiva dell'IRAP è determinata applicando, all'incremento di cui sopra l'aliquota del 3,9%.

L'imposta sostitutiva così determinata (per ciascuno dei periodi da 2018 a 2022) viene inoltre ridotta del 30%.

Inoltre, il Decreto Anticipi contiene all'art. 8 modifiche al credito di imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno. Contrariamente a quanto inizialmente stabilito, è stato previsto che nella comunicazione integrativa possono essere indicati anche investimenti, realizzati nel periodo agevolato 1.1.2024 - 15.11.2024, ulteriori o di importo superiore rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata, con conseguente indicazione del maggior credito d'imposta maturato.

PRASSI MINISTERIALE

RISPOSTE ALLE ISTANZE DI INTERPELLO

✓ **Affitto o acquisto del ramo di azienda e art. 119, comma 10-bis, del decreto Rilancio ([Risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 188 del 1 ottobre 2024](#))**

Con la Risposta ad Interpello n. 188 del 1° ottobre 2024 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la possibilità di beneficiare del superbonus “potenziato” previsto dall’art. 119, comma 8-ter e 10-bis del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 (il “**Superbonus RSA**”) è escluso per le ONLUS, le ODV e le APS che acquisiscono la gestione dell’immobile oggetto degli interventi agevolati in forza di contratti di comodato per i quali la registrazione è avvenuta dopo il 1° giugno 2021 (data di entrata in vigore della disposizione in materia).

Infatti, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, per poter fruire del Superbonus RSA, occorre che l’immobile oggetto degli interventi (censito nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4) sia posseduto dall’ente a titolo di: (i) proprietà; o (ii) nuda proprietà; o (iii) usufrutto; o (iv) comodato ad uso gratuito registrato anteriormente al 1° giugno 2021.

Inoltre, gli ulteriori requisiti previsti per l’applicazione dell’art. 119 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 devono sussistere fin dalla data di avvio dei lavori o, se precedente, di sostenimento delle spese e permanere fino alla fine dell’ultimo periodo d’imposta di fruizione del Superbonus RSA.

✓ **Consolidato fiscale nazionale – cessione credito IVA – apposizione visto di conformità ex art. 35 del D.Lgs. n. 241 del 1997 ([Risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 190 del 1 ottobre 2024](#))**

L’Agenzia delle Entrate con la Risposta ad Interpello n. 190 del 1° ottobre 2024 ha fornito chiarimenti in relazione al trasferimento del credito IVA al consolidato fiscale nazionale e le modalità di apposizione del visto di conformità ai fini dell’utilizzo in compensazione del medesimo.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, in caso di cessione del credito IVA a favore della consolidante il visto di conformità deve essere apposto sia sulla dichiarazione IVA della consolidata cedente il credito sia sulla la dichiarazione del consolidato fiscale nazionale, Modello CNM, predisposto dalla società consolidante destinata a utilizzare in compensazione i suddetti crediti. Non è invece necessaria l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale ai fini delle imposte dirette delle società consolidate poiché l’indicazione nel quadro GN dei crediti ceduti ha una finalità riepilogativa.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che il termine di 10 giorni a decorrere dal quale l’eccedenza del credito può essere utilizzata in compensazione deve essere calcolato con riferimento alla data di presentazione della dichiarazione annuale IVA della consolidata. Decorso detto termine, le eccedenze a credito potranno essere utilizzate in compensazione dalla consolidante, nonostante il modello CNM non sia ancora stato presentato.

✓ **Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi – art. 1, commi da 1051 a 1063 della L. n. 178 del 2020 – acquisto dei beni – contratto di “rent to buy” – non spettanza ([Risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 198 del 10 ottobre 2024](#))**

La Risposta ad Interpello n. 198 del 10 ottobre 2024 ha confermato che il credito di imposta previsto dell’art. 1, commi 1055 e seguenti della L. n. 178 del 30 dicembre 2020 (il c.d. bonus Industria 4.0) non è applicabile per gli investimenti in beni strumentali 4.0 acquisiti mediante un contratto di “rent to buy”.

Nel caso di specie, la società istante intende acquisire beni strumentali con caratteristiche 4.0 utilizzando uno schema contrattuale assimilato al *rent to buy*.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che il contratto di *rent to buy* non integra una modalità di acquisizione dei beni eleggibile ai fini del credito di imposta, considerando che i beni risultano, al momento dell'acquisto, già utilizzati a titolo diverso dalla medesima società e pertanto privi del requisito imprescindibile della novità del bene oggetto di investimento.

✓ **Conferimenti di partecipazioni – art. 177, commi 2 e 2-bis del TUIR – fusione per incorporazione delle conferitarie – art. 172 del TUIR – valutazione antiabuso – fattispecie di abuso del diritto ([Risposta ad interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 200 del 11 ottobre 2024](#))**

Con la Risposta ad Interpello n. 200 dell'11 ottobre 2024, l'Agenzia delle Entrate si è espressa sui profili di elusività in relazione ad una fusione preceduta da due distinte operazioni di conferimento effettuate tramite il regime c.d. realizzo controllato di cui all'art. 177, commi 2 e 2-bis del TUIR.

Il caso riguardava nello specifico un contribuente persona fisica che poneva in essere le seguenti azioni:

- (i) conferimento di due partecipazioni di collegamento in una *newco* dallo stesso interamente posseduta ai sensi dell'art. 177, comma 2-bis del TUIR;
- (ii) conferimento di tale partecipazione totalitaria nella *newco* in un'altra società già dallo stesso controllata ai sensi dell'art. 177, comma 2 del TUIR;
- (iii) fusione tra le due società di cui sopra.

L'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che il regime della neutralità indotta di cui all'art. 177 sarebbe impiegato “*esclusivamente per ottenere un vantaggio fiscale in contrasto con la ratio*” del regime stesso. Nel dettaglio, l'Agenzia delle Entrate ha concluso che la sequenza di operazioni sembra essere strutturata principalmente per trasferire azioni in modo neutro dal punto di vista fiscale, il che potrebbe essere considerato un tentativo di aggirare le normali implicazioni fiscali di tali trasferimenti. Le operazioni non dimostrano un'attività economica sostanziale al di là dei benefici fiscali cercati.

✓ **Liquidazione IVA di gruppo – fusione per incorporazione – art. 73, comma 3 del D.P.R. n. 633 del 1972 ([Risposta ad interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 202 del 15 ottobre 2024](#))**

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta ad Interpello n. 202 del 15 ottobre 2024, ha fornito chiarimenti in merito alla gestione della liquidazione IVA di gruppo prevista dall'art. 73, comma 3 del Decreto IVA nel caso di una fusione per incorporazione all'interno di un gruppo societario.

Il caso oggetto di interpello riguarda una società che partecipa al regime dell'IVA di gruppo in veste di controllata e che, a seguito dell'incorporazione di due società, subentra in una seconda procedura in veste di controllante.

L'Agenzia delle Entrate ha ribadito che, non essendo possibile accedere contestualmente a due distinte procedure di liquidazione IVA di gruppo, l'una in qualità di controllante e l'altra in qualità di controllata a decorrere dalla data di efficacia della fusione, la società avrà la facoltà di scegliere di proseguire, alternativamente, l'una o l'altra delle due procedure.

✓ **Patent box – consolidato fiscale – fusione inversa – utilizzo dell'eccedenza di credito – adempimenti dichiarativi – art. 2, comma 8-bis del D.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998 ([Risposta ad interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 204 del 15 ottobre 2024](#))**

L'Agenzia delle Entrate con la Risposta ad Interpello n. 204 del 15 ottobre 2024 ha fornito chiarimenti in merito agli adempimenti dichiarativi per beneficiare del *Patent box* relativamente a un periodo d'imposta (nel caso di specie 2018) in cui era in essere un consolidato fiscale, cessato nell'anno successivo (e precisamente nel caso di specie 2019) per effetto della fusione inversa della società consolidante nella società consolidata.

Nel caso in esame, nel periodo di imposta 2023, dopo la sottoscrizione dell'accordo di *ruling*, la società ex consolidata ha presentato la dichiarazione integrativa a favore. Inoltre, in qualità di incorporante della ex consolidante, ha trasmesso il modello CNM integrativo, da cui è emerso un credito IRES.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per usufruire dell'eccedenza derivante dal *Patent box*, la società ex consolidata deve indicare il credito IRES, risultante dal modello CNM integrativo, nel quadro DI del Modello Redditi SC 2024, relativo al 2023, periodo d'imposta in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

✓ **IRES – IRAP – fusione transfrontaliera – art. 10-ter L. n. 77 del 22 marzo 1983 – entry tax ([Risposta ad interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 206 del 18 ottobre 2024](#))**

La Risposta ad Interpello n. 206 del 18 ottobre 2024 ha ad oggetto una richiesta di chiarimento riguardante le implicazioni fiscali di una fusione transfrontaliera che coinvolge i comparti di investimento di una SICAV con sede in Lussemburgo, "*MultiFlex SICAV*", in nuovi fondi italiani gestiti da una SGR.

La società ALFA, operante nel settore assicurativo, ha cercato di garantire che la fusione in oggetto venisse trattata come un evento fiscalmente neutro ai sensi della legge fiscale italiana, in particolare per quanto riguarda gli obblighi di IRES e IRAP. Nel dettaglio la fusione comporta l'incorporazione dei comparti della *MultiFlex SICAV* nei nuovi fondi italiani, mantenendo le stesse caratteristiche di investimento e profili di rischio. Gli asset sono oggetto di trasferimento al loro valore netto d'inventario (NAV) senza alcuna liquidazione o trasferimento di proprietà a terzi, garantendo continuità negli investimenti per ALFA. La società sostiene che la fusione non dovrebbe generare alcuna responsabilità fiscale in Italia, poiché né l'art. 10 ter L. n. 77 del 23 marzo 1983 né alcuna altra disposizione fiscale italiana classifica tale fusione come evento tassabile.

Nel dettaglio, secondo la società i valori fiscali degli asset coinvolti nella fusione dovrebbero rimanere invariati, rispettando il principio di continuità dei valori fiscali tipico delle operazioni fiscalmente neutrali. Ciò significa che i valori riconosciuti prima della fusione dovrebbero essere mantenuti anche dopo la fusione.

L'Agenzia delle Entrate conclude che poiché i comparti della SICAV non sono considerati entità generatrici di reddito d'impresa ai sensi della legge italiana, le disposizioni sull'imposta di entrata non si applicano e quindi non è necessario valutare il valore di mercato degli asset trasferiti. La proposta fusione transfrontaliera è effettivamente un evento fiscalmente neutro per l'investitore italiano, non comporta conseguenze fiscali immediate nell'ambito del quadro normativo attuale.

- ✓ **Determinazione della plusvalenza imponibile in caso di immobile ceduto entro 10 anni dalla conclusione dei lavori ammessi al Superbonus e acquisito solo in parte per successione – artt. 67, comma 1, lett. b)-bis e 68, comma 1 del TUIR ([Risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 208 del 23 ottobre 2024](#))**

Con la Risposta ad Interpello n. 208 del 23 ottobre 2024, l’Agenzia delle Entrate, richiamando la Circolare n. 13/E del 13 giugno 2024, ha ricordato che, per gli immobili ottenuti tramite successione, il presupposto impositivo è escluso per espressa previsione normativa che prevede la tassazione della plusvalenza immobiliare imponibile relativa alle cessioni d’immobili oggetto di interventi agevolativi ai sensi dell’art. 119 del D.L. n.34 del 19 maggio 2020 (il “**Superbonus**”). Tale esclusione opera anche se l’immobile è stato acquisito solo in parte per successione, come nel caso oggetto di interpello nel quale l’immobile è stato acquisito solo per il 50% mediante successione.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che dalla cessione dell’immobile emerge una plusvalenza imponibile anche se gli interventi Superbonus, terminati da non più di dieci anni, sono stati realizzati solo sulle parti comuni dell’edificio.

Nel caso di specie, la plusvalenza derivante dalla cessione dell’immobile sarà assoggettata a tassazione, per la sola quota pari al 50% (quota dell’immobile non ricevuto tramite successione) calcolata come differenza tra:

- (i) il prezzo complessivo della vendita immobiliare, e
- (ii) il costo d’acquisto sostenuto aumentato di ogni altro costo inerente, senza considerare le spese sostenute relative agli interventi ammessi al Superbonus in quanto conclusi entro 5 anni dalla cessione.

- ✓ ***Carried interest* ([Risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 209 del 23 ottobre 2024](#))**

L’Agenzia delle Entrate con la Risposta ad Interpello n. 209 del 23 ottobre 2024 ha confermato la possibilità di qualificare come redditi di natura finanziaria i proventi percepiti da un *manager* nonostante il mancato rispetto di uno dei requisiti presuntivi di legge, ovvero l’impegno minimo all’investimento dell’1% previsto dalla disciplina sui *carried interest* (art. 60 del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017).

L’Agenzia delle Entrate ha ribadito che, sebbene la presenza di clausole di *leavership* possa costituire in astratto un elemento suscettibile di attrazione dei redditi in oggetto nella categoria dei redditi da lavoro dipendente, in contropartita viene valorizzata la sussistenza dei seguenti requisiti:

- (i) importo dell’investimento rilevante;
- (ii) adeguata remunerazione in capo al *manager* per la propria attività lavorativa;
- (iii) esposizione ad un effettivo rischio di perdita del capitale investito (inclusa la previsione di un meccanismo fortemente penalizzante nel caso di rendimento inferiore a determinate soglie per i soci ordinari);
- (iv) assenza di clausole esplicite che ricolleghino l’*extra*-rendimento allo svolgimento dell’attività lavorativa per un determinato periodo di tempo.

Nel caso di specie, questi fattori si ritengono determinanti ai fini della qualificazione dei redditi derivanti dagli strumenti finanziari partecipativi come redditi di natura finanziaria.

✓ **Split payment – nota di variazione in diminuzione in caso di mancato pagamento del corrispettivo – art. 26, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 633 del 1972 ([Risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 210 del 25 ottobre 2024](#))**

Con la Risposta ad Interpello n. 210 del 25 ottobre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito, in materia di *split payment*, il proprio parere positivo rispetto alla possibilità di emettere una nota di variazione in diminuzione in caso di mancato pagamento del corrispettivo nonostante il decorso un anno dall’emissione della fattura.

In particolare, il caso oggetto di interpello riguarda una società che ha emesso una fattura nei confronti di un soggetto rientrante nella disciplina di cui all’art. 17-ter del Decreto IVA, senza però incassare l’importo richiesto nell’arco dell’anno successivo (termine legislativamente previsto dall’art. 26, comma 3, del Decreto IVA).

Rispetto a tale fattispecie, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, qualora il pagamento non si perfezioni, in tutto o in parte, l’imposta non sarà conseguentemente esigibile, in tutto o in parte, indipendentemente dall’avvenuta fatturazione. Sarà quindi sufficiente emettere una nota di variazione in diminuzione, ancorché sia decorso un anno dall’emissione della fattura originaria, configurando in questo modo una variazione operata dal cedente purché il cessionario o committente non abbia esercitato l’opzione per anticipare l’esigibilità dell’imposta.

RISOLUZIONI

✓ **Concordato preventivo biennale – versamento, mediante modello F24, dell’imposta sostitutiva in regime di ravvedimento – art. 2-*quater* del D.L. n. 113 del 9 agosto 2024 ([Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 50/E del 17 ottobre 2024](#))**

Con la Risoluzione n. 50/E del 17 ottobre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per versare l’imposta sostitutiva prevista per i contribuenti che aderiscono alla proposta di CPB e optano per il regime del ravvedimento speciale, di cui all’art. 2-*quater* del D.L. n. 133 del 9 agosto 2024, per il quinquennio 2018-2022.

In particolare, coloro che effettuano il versamento tramite modello F24 dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali e dell’IRAP, dovranno utilizzare i seguenti codici tributo:

- (i) 4074 - CPB - Soggetti persone fisiche - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali;
- (ii) 4075 - CPB - Soggetti diversi dalle persone fisiche - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali;
- (iii) 4076 - CPB - Imposta sostitutiva dell’IRAP.

In caso di versamento in forma rateale, gli interessi da corrispondere dovranno essere versati con il codice tributo “1668” nel caso di utilizzo dei codici tributi di cui al punto (i) e (ii) o del codice tributo “3805” nel caso di utilizzo del codice tributo di cui al punto (iii).

PROVVEDIMENTI

- ✓ **Disposizioni concernenti la comunicazione dei dati all'Anagrafe Tributaria da parte degli operatori finanziari di cui all'art. 7, sesto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 ([Provvedimento Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2024 n. 398752](#))**

L'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 398752 del 28 ottobre 2024, ha introdotto l'obbligo per gli operatori finanziari di cui all'art. 7, comma 6 del D.P.R. n. 605 del 29 settembre 1973 di comunicare all'Anagrafe Tributaria, unitamente alle informazioni relative ai saldi, ai movimenti e alla giacenza media dei rapporti finanziari, anche il valore dei titoli di stato intestati a persone fisiche rilevato alla fine dell'anno cui è riferita la comunicazione.

Con riferimento ai dati relativi all'anno 2023, il termine per la comunicazione delle suddette informazioni è il 31 dicembre 2024. La comunicazione dei dati riferiti all'anno 2023 è consentita solamente con invio straordinario (aggiornamento o sostituzione) essendo decorso il periodo di consolidamento, di cui al punto 6 del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 18269 del 10 febbraio 2015.

Si ricorda che per l'invio della comunicazione è obbligatorio l'utilizzo del Sistema di Interscambio flussi Dati (SID) dell'Agenzia delle Entrate, previo accreditamento allo stesso servizio. Il soggetto tenuto alla comunicazione deve inoltre essere in possesso di certificati di firma e cifratura dell'Agenzia delle Entrate in corso di validità al momento dell'invio. È inoltre obbligatoria l'esecuzione preventiva dello specifico *software*, reso disponibile nell'area riservata agli utenti SID, che permette la verifica formale del file e la sua compressione, cifratura e firma con i certificati rilasciati dall'Agenzia delle Entrate al soggetto tenuto all'invio.

CIRCOLARI

- ✓ **Art. 2-bis del D.L. n. 113 del 9 agosto 2024, convertito con modificazioni dalla L. n. 143 del 7 ottobre 2024 – Disposizioni in materia di benefici corrisposti ai lavoratori dipendenti ([Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E del 10 ottobre 2024](#))**

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito i requisiti per l'indennità una *tantum* del valore di 100 euro, prevista dall'art. 2-bis del D.L. n. 113 del 9 agosto 2024, destinata ai lavoratori dipendenti per l'annualità 2024. Come chiarito, sono da rispettare le seguenti condizioni:

- reddito complessivo non superiore a 28.000 euro per il 2024;
- imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente (art. 49 del TUIR, esclusi i redditi da pensione) superiore alla detrazione spettante ai sensi dell'art. 13, comma 1, del TUIR. Non si applica la riduzione di 75 euro prevista dall'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 216 del 30 dicembre 2023;
- composizione familiare: il lavoratore deve avere un coniuge non separato e almeno un figlio a carico (anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato), oppure essere un genitore monogenitoriale con almeno un figlio fiscalmente a carico, come stabilito dall'art. 12, comma 1, lettera c), decimo periodo, del TUIR.

L'indennità è, invece, non spettante se il figlio fiscalmente a carico ha due genitori che lo hanno riconosciuto e:

- il lavoratore dipendente convive con il figlio e con l'altro genitore in una relazione affettiva stabile, formalizzata o meno in anagrafe comunale;
- oppure il lavoratore vive con il figlio e con una terza persona in una relazione affettiva, dichiarata o meno in anagrafe comunale, ed è separato dall'altro genitore.

L'indennità, come ricordato dall'Agenzia delle Entrate, sarà poi erogata alternativamente o (a) direttamente in busta paga, con la tredicesima mensilità oppure (b) tramite dichiarazione dei redditi, come nel caso dei lavoratori domestici.

AGGIORNAMENTO GIURISPRUDENZIALE

✓ **Documenti richiesti mediante l'invio di un questionario: omesso invio nel termine equivale a rifiuto (Cassazione, sent. n. 26133 del 7 ottobre 2024)**

Con la sentenza n. 26113 del 7 ottobre 2024, la Corte di Cassazione ha statuito che, nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate richieda al contribuente documenti mediante l'invio di un questionario, ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 o dell'art. 51 del Decreto IVA, l'omesso invio nel termine concesso equivale a rifiuto, con conseguente inutilizzabilità della stessa in sede amministrativa e contenziosa.

Al contrario, se la richiesta è avanzata nel corso di un'attività di accesso, ispezione o verifica ex art. 33 del D.P. R. 633 del 1973, la mancata esibizione ne preclude la valutazione a favore del contribuente ove si traduca in un sostanziale rifiuto di rendere disponibile la documentazione, incombando la prova dei relativi presupposti di fatto sull'Agenzia delle Entrate.

✓ **Titolari effettivi: giudizio sospeso in attesa della decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Consiglio di Stato, ord. N. 8248 del 15 ottobre 2024)**

Con l'ordinanza n. 8248 del 15 ottobre 2024 il Consiglio di Stato si è pronunciato sui ricorsi presentati da Unione Fiduciaria S.p.A. e altre associazioni fiduciarie per la riforma delle sentenze emesse in data 9 aprile 2024 dal TAR Lazio, aventi ad oggetto l'impugnazione del D.M. n. 55 dell'11 marzo 2022 sul Registro dei titolari effettivi (ed, in particolare, le comunicazioni da effettuare allo stesso) in relazione alle quali il Consiglio di Stato aveva accolto le richieste cautelari sospendendone l'esecutività.

Con detta ordinanza il Consiglio di Stato sospeso il processo e rimesso sei questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia europea, tenuto conto delle incertezze interpretative della normativa europea e di quella nazionale dettata in materia.

Le sei questioni in relazione al Registro dei Titolari Effettivi attengono: (i) la nozione di "istituti giuridici" prevista dalla Direttiva (UE) 2015/849, come modificata dalla direttiva (Ue) n. 843/2018; (ii) la portata normativa o ricognitiva dell'individuazione degli istituti giuridici affini effettuata dal legislatore nazionale e verificata dalla Commissione Europea; (iii) l'affinità dell'assetto e delle funzioni del mandato fiduciario stipulato dalle società fiduciarie a quelli del trust; (iv) la proporzionalità della ricomprensione del mandato fiduciario tra gli istituti giuridici affini per assetto o funzioni al trust; (v) l'invalidità di alcune disposizioni della direttiva (UE) n. 849/2015 per contrarietà agli artt. 114 e 288, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al "*principio dell'effetto utile*"; (vi) la conformità dell'art. 21, comma 4, lett. d-*bis*) del D.Lgs. n. 231/2007 e dell'art. 7, comma 2, del D.M. n. 55/2022 alla direttiva (UE) n. 849/2015, alla luce delle indicazioni fornite dalla sentenza della Corte di Giustizia UE del 22 novembre 2022, cause riunite C-37/20 e C-601/20.

Nelle more del pronunciamento della Corte di Giustizia UE resta quindi sospeso, fino alla decisione della Corte, anche l'obbligo delle società, comprese quelle fiduciarie, di comunicare all'apposito Registro le informazioni relative ai titolari effettivi.

✓ **Errore materiale nel modello F24 con compensazione: ammessa la correzione (Cassazione, sent. n. 27332 del 22 ottobre 2024)**

La sentenza della Corte di Cassazione n. 27332 del 22 ottobre 2024 è entrata nel merito della possibilità per i contribuenti di correggere errori materiali nei modelli F24. Nel caso esaminato, una società aveva erroneamente indicato un credito d'imposta per incremento occupazionale invece di un credito IVA. Sebbene l'errore fosse stato successivamente rettificato, l'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di recupero.

La Suprema Corte ha ribaltato le decisioni sfavorevoli dei gradi precedenti, stabilendo che dichiarazioni fiscali come quelle nei modelli F24 non costituiscono atti negoziali ma meri atti dichiarativi, emendabili qualora comportino oneri indebiti per il contribuente. La correzione di tali errori, secondo la Cassazione, è legittima e l'Agenzia delle Entrate deve tenerne conto, annullando gli atti di recupero basati su dichiarazioni errate ma poi rettificate. Questa decisione ribadisce il principio di collaborazione tra fisco e contribuente e la tutela della buona fede.

✓ **La scissione asimmetrica di società di godimento elude la liquidazione (Cassazione, sent. n. 27870 del 29 ottobre 2024)**

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27870 depositata in data 29 ottobre 2024, ha qualificato come elusiva un'operazione di scissione asimmetrica avente come beneficiarie le due società socie della scissa. L'elusività è stata rilevata poiché la suddetta scissione era stata posta in essere senza valide ragioni economiche (individuate invece dalla parte ricorrente nelle necessità di porre fine a una gestione compromessa dai dissidi tra i soci) al solo fine di sfruttare in modo indebito la neutralità della scissione stessa e aggirare il regime realizzativo della liquidazione.

L'elusività viene individuata dalla Corte di Cassazione in considerazione del pregresso storico della società, che aveva attribuito ai soci un immobile che non era mai impiegato in attività economica ma concesso in godimento ai soci stessi a titolo gratuito e in un contesto in cui la società aveva sempre operato *"al di fuori di qualsiasi logica di mercato"*.

Non è dunque la scissione, ad essere di per sé elusiva, ma l'uso che ne ha fatto una società che *"non ha mai svolto attività d'impresa, limitandosi a concedere in godimento gratuito il proprio immobile ai soci"*.

✓ **Legittima l'indeducibilità dell'IMU dall'IRAP (Corte Costituzionale, sent. n. 171 del 29 ottobre 2024)**

La sentenza n. 171 della Corte Costituzionale depositata il 29 ottobre 2024 ha confermato la legittimità costituzionale di specifiche norme riguardanti l'IMU e l'IRAP. Nello specifico si tratta dell'art. 14, comma 1 del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 e dell'art. 5, comma 3 del D.Lgs. n. 446 del 18 dicembre 1997, che stabiliscono che l'IMU relativa agli immobili strumentali non è deducibile dalla base imponibile IRAP.

La Corte Costituzionale ha analizzato alcune questioni di presunta illegittimità costituzionale sollevate da diverse Corti di merito, dichiarandole inammissibili o infondate. Tra le argomentazioni presentate, la Corte Costituzionale ha ribadito quanto già indicato nella sentenza n. 21/2024, chiarendo che i principi relativi alla deducibilità IMU sanciti dalla sentenza n. 262/2020, avente ad oggetto la normativa IRES non possono essere applicati all'IRAP in funzione del fatto che la deducibilità delle componenti negative nel caso dell'IRAP seguono criteri e logiche diverse rispetto a quelle dell'IRES.

In sostanza, la Corte Costituzionale ha affermato che la normativa vigente, che prevede l'indeducibilità dell'IMU per gli immobili strumentali ai fini IRAP, è costituzionalmente legittima e non contrasta con i principi stabiliti in precedenti decisioni della stessa Corte di Costituzionale.

✓ **Dichiarazione fraudolenta se i pagamenti delle fatture risultano da mastrini bancari falsi (Cassazione, sent. 39971 del 30 ottobre 2024)**

Con la Sentenza n. 39971 del 2024, la Corte di Cassazione ha statuito la configurazione del reato di dichiarazione fraudolenta, e non invece quello di dichiarazione infedele, per coloro che falsificano i mastrini contabili al fine di inserire fatture passive mai emesse dai fornitori o per aumentare il credito IVA.

Nel caso di specie, è stato contestato a due imprenditori in concorso il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 74 del 10 marzo 2000, perché erano state ritenute quali "*comportamenti fraudolenti*" le annotazioni nei mastrini contabili sia di fatture passive - mai emesse dai fornitori - sia di elementi per la creazione di IVA a credito superiore a quella effettiva.

Nel giudizio di primo grado, il Tribunale ha riqualificato il reato da dichiarazione fraudolenta, di cui all'art. 3, D.Lgs. n. 74 del 10 marzo 2000, in quello meno grave di dichiarazione infedele, di cui all'art. 4, D.Lgs. n. 74 del 10 marzo 2000, ed ha assolto gli imputati per mancato superamento della soglia di punibilità. La Corte di secondo grado, invece, ha riformato la sentenza ritenendo gli imputati colpevoli di dichiarazione fraudolenta.

Nel ricorso per Cassazione i giudici di legittimità hanno innanzitutto evidenziato che la dichiarazione infedele si differenzia dalle dichiarazioni fraudolente per il suo carattere espressamente residuale, citando la sentenza "*fuori dai casi previsti dagli articoli 2 e 3*". In particolare, l'art. 4 del D.Lgs. n. 74 del 10 marzo 2000, trova applicazione qualora non vi sia nessuna delle seguenti condotte:

- (i) l'avvalimento di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, che rileva per l'art. 2;
- (ii) il compimento di operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero l'utilizzo di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'Amministrazione Finanziaria, ossia condotte che integrano l'art. 3.

Secondo la Cassazione rientra nel più grave delitto dell'art. 3 del D.Lgs. n. 74 del 10 marzo 2000, e non dell'art. 4, la condotta di chi falsifichi mastrini bancari per creare artificialmente la prova di aver effettuato il pagamento di fatture simulate, emesse da soggetti economici apparentemente esistenti, poiché tale condotta impone ai verificatori di accertare l'effettiva falsità di tali fatture, attraverso indagini che devono andare oltre l'apparente posizione contabile e fiscale del contribuente imputato.

UNIONE EUROPEA

✓ **Detrazione dell'IVA assolta a monte (Corte di Giustizia UE, n. C- 475/23 del 4 ottobre 2024)**

Con la sentenza del 4 ottobre 2024 (scaturente dal procedimento C-475/23), la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è pronunciata sull'ammissibilità della detrazione IVA nel caso in cui il soggetto passivo conceda al subappaltatore un bene a titolo gratuito indispensabile alla produzione del prodotto ultimo destinato alla vendita.

Specificatamente, dopo aver ripercorso i requisiti e le finalità perseguite dalla normativa IVA, si è affermato che, affinché il beneficiario abbia diritto alla detrazione, è necessaria la sussistenza di un nesso diretto e immediato tra una specifica operazione a monte e una o più operazioni a valle. Il diritto è altresì riconosciuto anche qualora i costi sostenuti facciano parte delle spese generali del soggetto passivo e, conseguentemente, si pongano come elementi costitutivi del prezzo dei beni o servizi forniti.

Infine, la Corte di Giustizia ha specificato che è contraria al diritto unionale la normativa degli Stati membri, la quale imponga delle condizioni formali aggiuntive – come, nel caso di specie, la tenuta di una contabilità separata per la stabile organizzazione estera - volte a verificare il rispetto dei requisiti sostanziali prescritti,

qualora la sussistenza di questi ultimi possa essere evinta da informazioni già in possesso dell’Agenzia delle Entrate: l’imposizione di tali ulteriori vincoli potrebbe altrimenti comportare l’effetto di vanificare l’esercizio del diritto stessa detrazione.

ALTRO

✓ **Natura delle somme versate per definire le liti tributarie** ([Norma di comportamento n. 226](#))

L’art. 1, comma 186, della L. n. 197 del 29 dicembre 2022 prevede che le controversie pendenti al 1° gennaio 2023, attribuite alla giurisdizione tributaria in cui parte è l’Agenzia delle Entrate, ovvero l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, possono essere definite con il pagamento di un corrispettivo pari al valore della lite, inteso al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato. Sul tema, l’Associazione Italiana Dottori Commercialisti ha fornito alcune importanti indicazioni circa la natura da attribuire alle somme così versate mediante la diramazione della Norma di comportamento n. 226.

In particolare, ha affermato che esse mantengono la stessa natura giuridica del tributo contestato, confermandosi quindi come imposte. Ciò sarebbe peraltro confermato sia dal senso letterale della disposizione, sia dalla *ratio legis* comune a tutte le forme di condono e sanatoria fiscale, nonché da alcuni precedenti documenti di prassi amministrativa concernenti la definizione agevolata del 2018, assimilabile nella sostanza alla definizione del 2023. Analogicamente ne consegue che il pagamento volto alla definizione delle liti aventi ad oggetto la sola sanzione sarà da classificarsi anch’esso come sanzione.

✓ **Soggetti obbligati allo split payment: disponibilità degli elenchi 2024** ([Elenchi 2025](#))

Sono stati resi disponibili, dal Dipartimento delle Finanze, nell’apposita sezione del sito *web*, gli elenchi per l’anno 2025 dei soggetti (società, enti e fondazioni) tenuti all’applicazione dello *split payment*, come disposto dall’art. 17-ter, comma 1-bis del Decreto IVA.

I soggetti interessati potranno segnalare eventuali mancate o errate inclusioni negli elenchi, fornendo idonea documentazione a supporto ed esclusivamente mediante il modulo di richiesta. Si riferisce nello specifico a:

- (i) società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- (ii) enti o società controllate dalle Amministrazioni Centrali;
- (iii) enti o società controllate dalle Amministrazioni Locali;
- (iv) enti o società controllate dagli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza;
- (v) enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle Amministrazioni Pubbliche;
- (vi) società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Il presente documento ha solo scopo informativo e non costituisce parere professionale.

Per informazioni: info@5rs.it